

7. Se la dimensione della piazzola vede una distanza minima per la "messa in sicurezza" tra i veicoli (in particolare le autocaravan) e/o i rimorchi (in particolare le caravan) e per la prevenzione antincendio, con relative adeguate vie di fuga che consentono a persone e veicoli di abbandonare l'area in tempi ragionevolmente brevi in caso di emergenza e/o pericolo.
 8. Se il campeggio ha stipulato le polizze assicurative previste dalle normative in vigore.
 9. Se l'impiantistica, l'igiene alimentare HACCP, l'idoneità degli impianti, l'addestramento del personale ed i Piani di Evacuazione adempiono a quanto previsto dalla Legge 626/94 e seguenti. In particolare se vi è il rispetto del Decreto Ministro Economia e Finanze 14 febbraio 2002 - Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002).
 10. Se esiste il Piano Antincendio firmato da un professionista inserito nell'elenco Ministero dell'Interno dei professionisti di cui alla Legge n. 818 del 7 dicembre 1984, recante il nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della Legge n. 66 del 4 marzo 1982, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e seguenti. Se vi è un dispiegamento capillare di mezzi estinguenti (idranti, estintori carrellati, estintori a mano, eccetera) con la presenza di personale capace di usarli in modo corretto.
 11. Se esiste un Piano di Evacuazione e l'attivazione concreta di esercitazioni di evacuazione cicliche (anche con clienti presenti) da annotare sul "registro prevenzione incendi" (registro obbligatorio e compilato a termini di legge). Esercitazioni indispensabili per verificare l'efficacia del Piano d'Evacuazione e della Prevenzione antincendio.
 12. Se il responsabile alla sicurezza (RSPP) è individuato ed attivo per la fattiva educazione alla previsione e prevenzione antinfortunistica" degli operatori e fruitori della struttura poiché nelle piazzole stazionano serbatoi e bombole di GPL, serbatoi di carburante (benzina e gasolio), cablaggi a terra per l'alimentazione elettrica utile ai veicoli, rimorchi e tende.
 13. Se vi è la dovuta pulizia dell'area al fine di una prevenzione incendi ed igiene.
 14. Se all'interno ed all'esterno del campeggio esistono dei sentieri antifiama.
 15. Se sono installati i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, i dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici in luoghi di pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro pericolosi.
 16. Se vi sono tetti di radiofrequenza nell'area adibita a campeggio e servizi. Nel caso positivo se sono compatibili con un soggiorno in sicurezza.
 17. Se sono installati almeno due pozzetti autopulenti come previsto dall'articolo 214 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Deliberazione della GIUNTA REGIONALE TOSCANA n. 495 del 5 maggio 1997.
 18. Se hanno adottato la relativa tariffa inerente al servizio di scarico delle acque reflue, rendendola pubblica in quanto l'articolo 214 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada prevede la fruizione anche da parte di veicoli di passaggio, quindi, se è consentito l'accesso per lo scarico delle acque reflue senza assoggettare chi richiede solo detto servizio all'obbligo di pernottamento e/o stazionamento.
 19. Se le tariffe esposte sono conformi a quelle emanate dalle autorità competenti per l'anno in corso.
 20. Se il trattamento e/o smaltimento delle acque reflue (luride, grigie, pluviali) avviene nel rispetto delle relative normative, in particolare quelle comunali.
 21. Se il gestore rivende energia elettrica, contravvenendo alle leggi in vigore.
 22. Se nel campeggio insistono infrastrutture fisse e/o che superino le dimensioni autorizzate (preingressi, coperture, ecc...) dalle normative comunali sull'edilizia.
 23. Se stazionano caravan (roulotte) prive di bollo e in condizioni da essere considerate in stato d'abbandono, rientrando nell'art. 14 del Dlg. n. 22 del 5 febbraio 1997 (rifiuto speciale abbandonato).
- Si ringrazia per un tempestivo intervento e per una rilevazione esaustiva che sicuramente elimina i fattori di rischio per coloro che si recano a Firenze fruendo di detto campeggio.
È gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti e ringraziamenti.

Vincenzo Niciarelli, il Presidente



L'Ailanto ha invaso anche Firenze ma il Sindaco pensa a vietare la sosta alle famiglie in autocaravan.

